

Sentenza, Tribunale di Termini Imerese, Giudice Giovanna Debernardi del 06.10.2021 n. 948
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile**

in composizione monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2019 R.G.

promossa da:

CLIENTE

-PARTE ATTRICE

Contro

BANCA INCORPORATA (oggi BANCA INCORPORANTE)

-PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice

Reiectis adversis

- Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1815 co. 2° c.c., la nullità di ogni clausola di determinazione degli interessi o comunque frutti civili, a qualsiasi titolo convenuti, per superamento dei tassi soglia fissati dalla Banca d'Italia con riguardo al contratto di mutuo stipulato tra le parti;

- Per l'effetto, condannare la Banca convenuta al pagamento/restituzione in favore dei mutuatari di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, oltre ulteriori interessi maturandi e rivalutazione monetaria con decorrenza ex lege, nonché di tutti gli altri costi sostenuti per l'erogazione del credito fatte salve le sole imposte e tasse, e/o comunque, per l'effetto rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti in considerazione della debenza della sola sorte capitale;

- In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole pattuite degli interessi apposte al contratto di mutuo stipulato tra le parti, per violazione dell'art. 1284 c.c. e/o degli artt. 121, 117, 124 e 125 bis TUB disponendo dunque l'applicazione del tasso sostitutivo previsto ex lege.

- Per l'effetto condannare la Banca convenuta al pagamento/restituzione in favore dei mutuatari i di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi in misura eccedente al saggio sostitutivo, oltre ulteriori interessi maturandi alla rivalutazione monetaria con decorrenza ex lege, e/o comunque alla rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti e del piano di ammortamento del contratto.

- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA (se dovuta);

Salvis Juribus

Per la parte convenuta piaccia all'Ill.mo Tribunale di Termini Imerese

- respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa;

- prendere preliminarmente atto dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della Banca convenuta (**BANCA INCORPORATA** oggi incorporata in **BANCA INCORPORANTE**.);

Sentenza, Tribunale di Termini Imerese, Giudice Giovanna Debernardi del 06.10.2021 n. 948

- conseguentemente, stante la rilevata insanabile mancata corretta introduzione del giudizio di merito nei confronti dell'effettivo ed unico creditore titolare del credito, la NUOVA SOCIETA' CREDITRICE ritualmente costituita nel procedimento espropriativo in luogo della odierna convenuta già in epoca antecedente all'avvio della notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente fase di merito, dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque rigettare con qualsivoglia statuizione l'opposizione all'esecuzione proposta dalla CLIENTE per omessa e irregolare instaurazione del contraddittorio in sede di giudizio di merito nei confronti dell'effettivo ed unico soggetto titolare del credito vantato in virtù del mutuo fondiario in forza del quale si è promossa l'esecuzione immobiliare oggi opposta;

Rigettare ogni eventuale inammissibile richiesta di integrazione del contraddittorio.

Estromettere comunque ed in ogni caso dal presente giudizio la BANCA INCORPORANTE che si è costituita per la incorporata BANCA INCORPORATA.

Con vittoria di spese del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri forensi vigenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Premessa

Con atto di citazione notificato in data 9.7.2019, la sig.ra CLIENTE conveniva in giudizio presso il Tribunale di Termini Imerese l'istituto BANCA INCORPORATA al fine di far dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.1.2009 e, per l'effetto, l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare iscritta al n.r.g. XXX/2017 pendente avanti codesto Tribunale. Segnatamente, parte attrice lamentava le seguenti doglianze: in primo luogo la nullità del mutuo predetto per contrarietà dei tassi di interesse pattuiti alla normativa anti-usura; in secondo luogo la violazione dei principi di determinatezza e trasparenza bancaria con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dagli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B.

Si costituiva in giudizio BANCA INCORPORATA con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2019, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell'avvenuta acquisizione del credito controverso da parte della NUOVA SOCIETA' CREDITRICE., conseguente ad un'operazione di scissione parziale del 16.1.2018.

All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, concedeva i termini ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.

Successivamente a diversi rinvii, in data 14.4.2021 si teneva l'udienza con modalità di trattazione scritta, all'esito della quale, stante la sola comparizione della parte convenuta (nel mentre divenuta BANCA INCORPORANTE in seguito all'incorporazione di BANCA INCORPORATA), il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.7.2021.

In tale data l'istituto convenuto, unico comparso, reiterava la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva ed il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

II. Sulla carenza di legittimazione passiva di BANCA INCORPORATA.

Con un unico motivo, BANCA INCORPORATA ha eccepito, fin dal momento della sua costituzione, l'asserito difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti, attesa l'intervenuta acquisizione del suo credito da parte della NUOVA SOCIETA' CREDITRICE mediante atto di parziale scissione stipulato in data 16.1.2018 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione).

Sentenza, Tribunale di Termini Imerese, Giudice Giovanna Debernardi del 06.10.2021 n. 948

Tale circostanza, secondo quanto sostenuto dalla convenuta, sarebbe stata nota alla parte attrice anteriormente all'avvio del presente giudizio, avendo la **NUOVA SOCIETA' CREDITRICE.**, già in fase esecutiva, depositato atto di costituzione in surroga dell'originario creditore **BANCA INCORPORATA** (cfr. comparsa di costituzione del 12.12.2018 ed estratto riepilogativo della procedura esecutiva n.r.g. XXX/2017 allegati alla comparsa di costituzione in surroga di **BANCA INCORPORANTE** del 10.2.2021).

Sul punto, l'odierna opponente ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione in esame, evidenziando l'avvenuta costituzione di **BANCA INCORPORATA** nella fase cautelare dell'opposizione e la conseguente prosecuzione del giudizio nei confronti del creditore originario, attesa la previsione di cui all'art. 111 c.p.c. e la natura sostanzialmente unitaria del procedimento ex art. 615 c.p.c.

L'eccezione in oggetto merita accoglimento.

Al riguardo, invero, emerge dalla documentazione allegata dalla parte convenuta che alla data della notifica dell'atto di citazione – 9.7.2019 – essa non era più titolare del rapporto di credito controverso, posto che quest'ultimo, come già rappresentato sopra, aveva formato l'oggetto di acquisizione da parte della **NUOVA SOCIETA' CREDITRICE**, giusta atto di scissione parziale del 16.1.2018.

Tale ultimo atto, in particolare, ha previsto al suo art. 5 che “Alla Società Beneficiaria vengono trasferiti, come previsto nel Progetto di Scissione, tutti gli elementi attivi e passivi ivi indicati”, specificandosi nelle righe successive che “Fanno inoltre parte del Compendio Scisso, secondo quanto indicato nella Situazione Patrimoniale Pro-Forma:[...] (iii) i contenziosi e i rapporti processuali attivi o passivi (compresi quelli di natura esecutiva) relativi o comunque attinenti alle Sofferenze comprese nel Compendio medesimo, e segnatamente quelli attinenti all'esistenza dei crediti e del relativo titolo, all'entità dei crediti, compresi quelli concernenti gli interessi e le garanzie, nonché il relativo incasso (nel seguito, i “Contenziosi”)”.

Siffatto evento è stato poi dapprima regolarmente reso noto secondo le prescrizioni di cui all'art. 58 T.U.B., come dimostrato dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20.3.2018 riprodotta in estratto tra i documenti allegati dalla convenuta (cfr. comparsa di costituzione del 14.10.2019) e, successivamente, comunicato alla stessa parte opponente, attesa l'avvenuta costituzione in surroga della **NUOVA SOCIETA' CREDITRICE** nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare (cfr. costituzione depositata in data 13.12.2018).

Orbene, tenuto conto delle circostanze così descritte, non possono condividersi le argomentazioni sostenute su tale punto dall'attrice. Quest'ultima, infatti, al momento dell'instaurazione del presente giudizio ben era a conoscenza dell'avvenuto passaggio di titolarità del credito da **BANCA INCORPORATA** alla **NUOVA SOCIETA' CREDITRICE**, avendo quest'ultima, come si è visto poc'anzi, depositato, e dunque dato notizia dell'avvenuta scissione, la propria comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. già nel mese di dicembre 2018.

Tale assunto non risulta del resto contestato dall'opponente, il quale, al contrario, ha riconosciuto l'avvenuto intervento in surroga del nuovo istituto già in epoca anteriore al procedimento in esame, giustificando nondimeno la permanenza della legittimazione attiva in capo al solo creditore originario in ragione della natura bifasica, ma a carattere unitario, del giudizio di opposizione.

Quest'ultimo argomento non pare tuttavia cogliere nel segno. In materia, infatti, giova rilevare che, secondo l'orientamento ad oggi maggioritario tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, il giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. presenta sì una struttura bifasica, ma caratterizzata da una netta cesura tra la prima e la seconda fase del procedimento, l'una necessaria avanti al giudice dell'esecuzione e regolata dalle norme sul procedimento camerale, l'altra meramente eventuale avanti al giudice del merito e regolata dalle norme sul processo di cognizione. Ne deriva così non già un giudizio a struttura

Sentenza, Tribunale di Termini Imerese, Giudice Giovanna Debernardi del 06.10.2021 n. 948

bifasica avente natura unitaria, come affermato dall'attrice, ma piuttosto, richiamando al riguardo alcune pronunce di legittimità (cfr. in particolare Cass. 11 ottobre 2018, n. 25170), una struttura bifasica "temperata", ossia costituita da una fase sommaria certamente indispensabile all'introduzione del procedimento di opposizione esecutiva, ma la cui instaurazione non determina la pendenza, e dunque l'unitarietà, del successivo giudizio di merito di cui all'art. 616 c.p.c., il quale inizierebbe a decorrere solo al momento della notificazione della citazione (o del deposito del ricorso in ipotesi di applicazione del rito del lavoro) ed il cui avvio, meramente eventuale, sarebbe in ogni caso rimesso all'iniziativa della "parte interessata", non necessariamente coincidente con l'originario soggetto opponente.

Ne consegue che nel caso di specie, sebbene la fase sommaria dell'opposizione sia stata promossa nei confronti dell'originario creditore, il giudizio di merito successivamente instaurato avrebbe dovuto avviarsi nei confronti dell'effettivo ed attuale titolare del credito, ossia la **NUOVA SOCIETA' CREDITRICE** potendo al più la parte attrice, qualora intendesse contestare la legittimità della successione nel diritto, chiamare in causa, oltre al nuovo credito, l'istituto di credito cedente.

Sennonché, nulla di ciò è stato riscontrato nel caso in esame, ove, come già rilevato sopra, nonostante la conoscenza del passaggio nella titolarità del credito e pur non avanzando contestazione alcuna circa tale cessione, l'odierna parte attrice ha avviato il presente giudizio di merito nei confronti del solo creditore originario – **BANCA INCORPORATA** -, limitandosi ad invocare l'art. 111 c.p.c. in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e senza nulla più dedurre nel proseguo del giudizio, non comparendo alle successive udienze del 14.4.2021 e del 7.7.2021, pur a fronte degli specifici e reiterati rilievi esposti dal convenuto (nel mentre peraltro ulteriormente sostituito dal **BANCA INCORPORANTE** che ha incorporato **BANCA INCORPORATA**.).

Pertanto, alla luce di tutti i motivi di cui sopra, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a **BANCA INCORPORATA** in relazione al giudizio in esame, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida" in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex pluribus Cass., SS.UU., n. 26242/2012).

III. Sulle spese di lite

In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare al convenuto costituito **BANCA INCORPORATA** (oggi **BANCA INCORPORANTE**) le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00" (stante l'importo del credito precettato oggetto di opposizione), esclusa la fase istruttoria e in applicazione dei valori prossimi ai minimi per la fase decisionale, stante l'effettivo svolgimento del processo e la non particolare complessità delle questioni trattate:

€ 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

€ 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;

€ 2.800,00 per la fase decisionale;

Sentenza, Tribunale di Termini Imerese, Giudice Giovanna Debernardi del 06.10.2021 n. 948
per un totale di € 6.780,00, da rifondere, in tale misura, a **BANCA INCORPORATA** (oggi **BANCA INCORPORANTE**) oltre alle spese documentate, al rimborsò spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando

Dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo a **BANCA INCORPORATA** (oggi **BANCA INCORPORANTE**).

Dichiara tenuta e condanna **CLIENTE** a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.780,00, oltre al rimborsò spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché oltre alle spese documentate.

Così deciso in Termini Imerese, in data 2.10.2021.

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*